



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 8/18/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI PROPOSTE DI  
MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO  
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 18 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, nn. 3 e 4-*bis*, e l'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 2;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i quali dispongono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, inoltre, l'art. 17 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

RILEVATO, altresì, che, a norma dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i “*diritti d'autore*” e i “*diritti assimilati*” sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto “*ambito regolamentato*”, di “*limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”, il quale dispone che “*1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “*Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa*” - COM (2016) 288 *final* del 25 maggio 2016;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “*Lotta ai contenuti illeciti online - Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online*” - COM (2017) 555 *final* del 28 settembre 2017;

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché in materia di commercio elettronico e di libertà d'impresa;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

CONSIDERATO quanto segue: la *Legge europea 2017*, all'art. 2, amplia gli strumenti a disposizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica mediante l'introduzione di due istituti giuridici, demandando all'Autorità, mediante proprio regolamento, l'adozione della disciplina attuativa. Le incisive novità contenute nella norma sono rappresentate dall'introduzione di un provvedimento cautelare e dalla previsione che le misure inibitorie adottate con gli ordini dell'Autorità siano estese anche alla reiterazione delle violazioni già accertate dall'Autorità. La norma, dunque, introduce, al comma 1, la possibilità per l'Autorità, sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e della fondatezza delle relative ragioni di carattere giuridico (*fumus boni iuris*) e in presenza di una minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti (*periculum*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*in mora*), di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il comma 2 dello stesso articolo incarica l'Autorità di disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di adozione e comunicazione del provvedimento cautelare ai soggetti interessati, i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento, i termini entro cui proporre reclamo e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. Il comma 3 demanda all'Autorità di individuare, con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, misure idonee per impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima;

CONSIDERATO che l'art. 2 della citata *Legge europea 2017* ha espressamente previsto la possibilità per quest'Autorità di emanare, su istanza dei titolari dei diritti, inibitorie amministrative sia di carattere cautelare sia di carattere definitivo nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo n. 70/2003 volte a porre immediatamente fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi *online*;

RITENUTO che, a giudizio dell'Autorità, appare rispondente al principio di efficacia ed effettività cui l'azione amministrativa deve improntarsi inserire le disposizioni regolamentari adottate in adempimento alla *Legge europea 2017* nella già consolidata sede del proprio *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS, sottoponendoli a consultazione pubblica per acquisire le posizioni dei soggetti a vario titolo interessati;

CONSIDERATO che il già menzionato articolo 2 della *Legge europea*, al comma 3, come sopra menzionato, incarica l'Autorità di individuare, nella medesima sede regolamentare, misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni dalla stessa già accertate. In tale prospettiva emergono come necessarie alcune modifiche all'art. 8 del *Regolamento*, che tengono conto, altresì, dei diversi possibili ruoli ricoperti dai prestatori di servizi. L'Autorità ritiene di prenderne atto esplicitamente nel *Regolamento*, distinguendo le possibilità di intervento nei confronti della reiterazione delle violazioni già accertate a seconda dei ruoli che vengono in concreto ricoperti dai prestatori di servizi;

RILEVATO, in particolare, che i considerando da 45 a 48 della direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE affermano che:

*“(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

(46) *Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.*

(47) *Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.*

(48) *La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.”;*

CONSIDERATO che, fermo restando il divieto di prevedere in capo ai prestatori di servizi obblighi di sorveglianza di carattere generale, i medesimi, per godere dell'esonero dalla responsabilità, ai sensi del citato decreto legislativo n. 70/2003, devono agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena siano informati o si rendano conto delle attività illecite, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l'osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale;

CONSIDERATO che il già citato considerando 48 della citata direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico obbliga i prestatori di servizi della società dell'informazione ad “*adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite*”; detto criterio di diligenza professionale dei prestatori di servizi della società dell'informazione deve, in particolare, ritenersi sussistente anche riguardo alla reiterazione di violazioni già accertate e all'osservanza e all'esecuzione delle inibitorie amministrative cautelari e/o definitive adottate dall'Autorità;

CONSIDERATO che, nella sua Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “*Lotta ai contenuti illeciti online - Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online*” - COM(2017) 555 final del 28 settembre 2017, sopra già citata, la Commissione europea afferma che “*Le legislazioni settoriali possono definire norme obbligatorie per*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*l'adozione di misure da parte delle piattaforme online, ad esempio in materia di diritto d'autore, per contribuire a garantire l'individuazione e la rimozione di contenuti illegali, anche quando hanno diritto alla deroga alla responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico. Più in generale, l'uso e l'ulteriore elaborazione di tale tecnologia è incoraggiato in particolare quando è in gioco un danno grave, come sollecitato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 22 giugno 2017. Gli strumenti e i filtri automatici possono essere usati per identificare contenuti potenzialmente illegali e la ricerca privata e pubblica sta progredendo nell'elaborazione di tali strumenti”;*

RITENUTO necessario, in ossequio al disposto normativo della *Legge europea 2017*, in aderenza ai principi di cui alla direttiva sul commercio elettronico e per garantire la massima chiarezza e trasparenza del disposto regolamentare, introdurre una modifica in tal senso già nei provvedimenti indicati all'art. 8 - norma generale relativa ai provvedimenti emessi dall'organo collegiale - che chiarisca espressamente che l'Autorità, con i provvedimenti di cui all'art. 8 medesimo, dispone le misure idonee alla cessazione delle violazioni accertate nonché alla prevenzione della reiterazione delle medesime, per poi procedere, in una disposizione *ad hoc*, l'art. 8-bis dello schema di proposte di modifica di cui alla presente delibera, all'estrinsecazione pratica del disposto della *Legge europea 2017*, sancendo le misure da adottarsi in concreto in caso di reiterazione delle violazioni accertate tenendo conto dell'effettivo campo d'azione del *provider*, evitando di imporgli obblighi cui non gli è tecnicamente possibile ottemperare. Tuttavia, la pletora di soggetti potenzialmente destinatari dell'ordine è estremamente ampia. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie di soggetti, estremamente diversificati tra loro nei servizi offerti, nelle possibilità di intervento sul contenuto e negli strumenti tecnici adottabili: piattaforme di condivisione, *cyberlocker*, servizi di *cloud* e *storage*. Ciò comporta un diverso grado di intervento che questi possono effettuare nei confronti delle singole opere digitali illecitamente diffuse, tenuto conto anche della costante evoluzione tecnologica e delle diverse funzionalità e mezzi tecnici a disposizione dei soggetti. Tutto ciò induce l'Autorità a non ritenere opportuna una più precisa declinazione generale delle misure che i prestatori di servizi sono chiamati a porre in essere per terminare le violazioni e prevenirne la reiterazione. Resta ferma la possibilità per i prestatori medesimi di adempiere con ulteriori funzionalità o modalità tecniche - ove disponibili - trattandosi di un'obbligazione di risultato e non di mezzo. Laddove l'Autorità imponesse ai prestatori di servizi di dotarsi di determinati *software* o strumenti tecnici, peraltro, si potrebbe configurare un'indebita ingerenza nella libertà d'impresa costituzionalmente tutelata di tali soggetti. Inoltre, come rilevato dalla Comunicazione della Commissione europea sopra menzionata, il continuo progresso della ricerca privata e pubblica nell'elaborazione di strumenti di identificazione automatica dei contenuti e delle violazioni, rende la materia oggetto di costante evoluzione nel tempo. Anche laddove si volessero inserire espressamente definizioni dettagliate di funzionalità e mezzi tecnici nelle previsioni del *Regolamento*, queste potrebbero ritrovarsi, in breve tempo, ad essere obsolete e a necessitare di ulteriori interventi di modifica. Si ritiene, per tutto quanto esposto, di preferire una formulazione adattabile all'evoluzione del settore e



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sufficientemente elastica da consentire valutazioni adeguate alle fattispecie concrete che potranno essere individuate nell'ambito del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni così introdotte, l'Autorità intende modificare opportunamente il disposto dell'art. 8 del *Regolamento*, in modo da esplicitare in primo luogo che gli ordini adottati dall'organo collegiale ai sensi del medesimo articolo ricomprendono *in re ipsa* la cessazione delle violazioni e la prevenzione della reiterazione delle stesse. Così, fermo restando ovviamente il rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, adeguatezza, cui le decisioni dell'Autorità devono improntarsi, in caso di violazione avvenuta su *server* ubicato nel territorio nazionale, il prestatore di servizi di *hosting* che offre un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni, nella trasmissione e organizzazione di contenuti, provvede alla rimozione selettiva delle opere digitali conformemente al provvedimento emanato nei suoi confronti e adotta le misure necessarie per impedire il caricamento delle medesime opere. In presenza di violazioni di carattere massivo, provvede alla disabilitazione dell'accesso alle opere digitali. Laddove, invece, il prestatore di servizi di *hosting* offra un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni, senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete, questo provvede alla disabilitazione dell'accesso alle opere digitali. In caso, invece di violazioni su *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, il prestatore di servizi di *mere conduit* provvede alla disabilitazione dell'accesso al sito conformemente al provvedimento di cui all'art. 8, comma 4. In caso l'Autorità accerti la reiterazione della violazione, questa mette a disposizione dei prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* il file in formato .txt contenente l'elenco di tutti i siti oggetto di ordini di disabilitazione all'accesso. Tale file costituisce ormai prassi consolidata nel rapporto tra Autorità e prestatori di servizi di *mere conduit*, in quanto regolarmente adottato come allegato B agli ordini emessi nei confronti di questi, in caso di violazioni di tipo grave e/o massivo compiute da un sito con *server* all'estero. La modifica proposta non altera, dunque, la prassi incardinata nel rapporto di collaborazione tra Autorità e ISP, e rimane perfettamente coerente con le Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell'Autorità redatte in sede di comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali di cui all'art. 4 del *Regolamento*. Con l'occasione, l'Autorità ritiene di prevedere nel testo dell'articolo, integrandolo con un comma *2-bis*, che, laddove l'organo collegiale ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare l'ordine di disabilitazione dell'accesso, alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza provveda all'archiviazione. In tal caso, come già avvenuto nella prassi, l'organo collegiale dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 2, comma 3, della *Legge europea 2017*, l'Autorità ritiene, inoltre, di aggiungere al *Regolamento* un articolo *8-bis*, rubricato



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“Reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità”, in cui specificare più compiutamente le attività di verifica e le misure adottabili dall’Autorità in caso di accertamento della reiterazione delle violazioni già accertate e le misure che il prestatore di servizi è tenuto a porre in essere. In particolare, si ritiene anche in questa sede di considerare separatamente le possibili tipologie di intervento a seconda del ruolo svolto dal prestatore di servizi, differenziando le misure di conseguenza. Attivandosi su impulso del medesimo soggetto la cui precedente istanza ha già portato all’adozione di un provvedimento di cui all’art. 8, comma 3, l’Autorità, ai fini della valutazione della reiterazione di una violazione già oggetto di un ordine di rimozione selettiva delle opere digitali, verifica la presenza delle medesime opere digitali già oggetto del provvedimento precedente, da intendersi, evidentemente, come effettiva corrispondenza dei contenuti presenti sul sito alle opere digitali la cui rimozione è stata già imposta. In caso di provvedimento recante ordine di disabilitazione dell’accesso al sito di cui al medesimo art. 8, comma 3, l’Autorità può valutare, tra l’altro, i seguenti elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: similarità del nome di dominio con il nome di dominio del sito già oggetto di provvedimento di ordine, identità dell’indirizzo IP, impostazione grafica del sito, struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine *internet* dei siti, il rinvio ai medesimi profili o pagine sui *social network*. In tali casi, l’inottemperanza all’ordine dell’Autorità da parte del prestatore dei servizi di *hosting* verrà perseguita ai sensi di legge (sanzione di cui all’art. 1, comma 31, della legge n. 249/97 e trasmissione degli atti agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/41).

Nel caso, invece, di reiterazione riguardante siti ospitati su *server* ubicati fuori dal territorio nazionale, e quindi di ordine emesso, ai sensi dell’art. 8, comma 4, nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit*, l’Autorità valuta, tra l’altro, i seguenti elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: similarità del nome di dominio con il nome di dominio del sito già oggetto di provvedimento di ordine, identità dell’indirizzo IP, impostazione grafica del sito, struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine *internet* dei siti, il rinvio ai medesimi profili o pagine sui *social network*. Laddove, sulla base degli elementi valutati, i fatti segnalati risultino costituire reiterazione di violazione già oggetto di un provvedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4, l’Autorità provvede all’aggiornamento dell’elenco sopra menzionato in formato .txt in cui sono inclusi tutti i siti oggetto di provvedimenti di inibizione dell’accesso. L’aggiornamento viene effettuato con provvedimento adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima. Il provvedimento è comunicato al soggetto istante e notificato ai prestatori di servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. In tal caso, la Direzione dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto istante. Il provvedimento dell’Autorità sul reclamo è adottato entro sette giorni dalla data della sua presentazione.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Laddove, sulla base degli elementi valutati, i fatti segnalati non risultino costituire reiterazione di violazione già accertata, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di un'autonoma violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la Direzione procede conseguentemente con l'avvio di un procedimento istruttorio *ex novo*;

CONSIDERATO che l'art. 2 citato attribuisce all'Autorità la possibilità di intervenire nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione anche attraverso l'emanazione di ordini cautelari volti a “porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi”, nella misura in cui ricorrano i consueti presupposti del potere cautelare costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora* (e precisamente in base alla norma citata “qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti”);

CONSIDERATO che secondo l'art. 2 citato, ricorrendo i presupposti sopra riportati del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, i prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 1, lett. f), del *Regolamento*, devono “porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi”. Ne consegue che l'Autorità può emanare l'ordine cautelare nei confronti di questi senza prima instaurare il contraddittorio procedimentale. Rimane salva, in ogni caso, la possibilità per i prestatori di servizi nonché per l'*uploader*, per i gestori della pagina e del sito *internet*, di proporre successivamente reclamo nei confronti dell'ordine cautelare davanti all'organo collegiale. La necessità considerata dal legislatore di “porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi”, declinata alla luce del principio di efficacia ed effettività dell'azione amministrativa, comporta che l'ordine cautelare sia adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima, conformemente al termine già previsto per l'avvio del procedimento abbreviato di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), del *Regolamento*;

CONSIDERATO che secondo l'art. 2, comma 2, citato “[l'] *Autorità disciplina con proprio regolamento [...] i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità*”. A questo riguardo, le modifiche al *Regolamento* qui proposte prevedono che i prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet* possono presentare reclamo avverso il provvedimento cautelare davanti all'organo collegiale entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dello stesso. In concreto, il potere previsto *ex lege* per l'Autorità di emettere un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* è quindi adeguatamente bilanciato con la possibilità di far valere adeguatamente le proprie ragioni riconosciuta a tutti i soggetti interessati, i quali possono comunque determinare l'instaurazione del contraddittorio attraverso la proposizione del reclamo;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO l'art. 18 del *Regolamento*, il quale contiene una clausola di rivedibilità per cui l'Autorità può “*rivedere il regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione, nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati*”;

RITENUTO opportuno procedere, inoltre, alle seguenti modifiche formali e procedurali:

- all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento* come modifica di coordinamento rispetto ai sopravvenuti decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, si inserisce un riferimento agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, e si modifica la *lett. ii)* stante la nuova organizzazione dell'Autorità;
- all'art. 2, comma 2, viene aggiunto un riferimento espresso agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e viene altresì evidenziato che l'Autorità valuta il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori, conformemente al diritto *antitrust* dell'Unione europea e nazionale, nonché a quanto affermato nella pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, 29 aprile 2004, *IMS Health GmbH*, causa C-418/01;
- all'art. 6, comma 3, del *Regolamento*, con riferimento all'improcedibilità per pendenza di un procedimento giudiziario, si introduce una nuova formulazione volta a ricomprendere anche l'ipotesi di procedimento penale nel quale le parti non sono interessate. In tal senso, si elimina l'attuale riferimento alle “*stesse parti*”;
- all'art. 6, comma 4, del *Regolamento*, si modifica la *lett. e)*, specificando l'arco temporale entro il quale il ritiro dell'istanza determina un'archiviazione in via amministrativa (dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima delle decisioni dell'organo collegiale), così da escludere le ipotesi di ritiro precedente alla comunicazione di avvio del procedimento. Si provvede, inoltre, all'inserimento, alla *lett. b)*, di un'ulteriore ipotesi di archiviazione in via amministrativa ossia l'improcedibilità per intervenuta cessazione della presunta violazione. È previsto che anche tale archiviazione sia comunicata al soggetto istante, ai sensi del successivo comma 5;
- all'art. 6, comma 7, del *Regolamento*, si prevede un'aggiunta in relazione alla decorrenza dei termini del procedimento nel caso di presentazione di documenti integrativi. La modifica riguarda l'introduzione dell'inciso “*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime*”;
- all'art. 6 viene aggiunto il comma 8, il quale specifica che, qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, *lett. c) e d)*, del medesimo articolo;

- all'art. 7, comma 1, del *Regolamento*, si aggiunge anche l'istante tra i soggetti cui inviare la comunicazione di avvio del procedimento;
- all'art. 7 del *Regolamento*, con riferimento all'adeguamento spontaneo, si aggiunge il comma 3-*bis*, al fine di consentire che l'archiviazione possa aver luogo anche in mancanza della sua espressa comunicazione da parte dei soggetti coinvolti;
- all'art. 7, comma 5, del *Regolamento*, si specifica che la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7 (sette giorni per avvio/archiviazione del procedimento) e al comma 4 (cinque giorni per l'invio di controdeduzioni) "*fermi restando i termini di cui all'art. 8, comma 6 e all'art. 9, comma 1,*" (e quindi termini di trentacinque e dodici giorni relativi alla conclusione del procedimento). La specifica è finalizzata a chiarire l'ininfluenza della proroga dei termini endoprocedimentali sui termini complessivi di durata del procedimento;
- all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, si aggiunge che i provvedimenti adottati individuano altresì le misure idonee alla cessazione delle violazioni accertate nonché ad impedire la reiterazione delle medesime;
- all'art. 8, del *Regolamento*, si aggiunge il comma 2-*bis* al fine di prevedere che l'organo collegiale possa disporre l'archiviazione degli atti - dando comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore - qualora ritenga sussistente una violazione ma non reputi di poter adottare gli ordini nei confronti dei prestatori di servizi alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Tale disposizione sancisce esclusivamente ciò che sta già avvenendo nella pratica;
- all'art. 8, comma 3, si aggiunge che l'Autorità ordina di adottare le misure necessarie per impedire il caricamento delle opere rimosse selettivamente;
- all'art. 8, comma 4, si aggiunge che l'Autorità mette a disposizione dei prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* il file in formato .txt contenente l'elenco di tutti i siti oggetto di ordini di disabilitazione all'accesso;
- all'art. 8, comma 6, del *Regolamento*, si specifica che il termine dei trentacinque giorni va considerato dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza;
- all'art. 8, del *Regolamento*, si aggiunge il comma 6-*bis* per prevedere la possibilità per l'organo collegiale di disporre, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, una proroga del termine di cui al comma 6, di durata non superiore a quindici giorni;
- dopo l'art. 8, del *Regolamento*, si aggiunge l'art. 8-*bis* relativo agli interventi sulle reiterazioni di violazioni già accertate dall'Autorità, come descritti in premessa;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- all'art. 9, comma 1, *lett. a)*, del *Regolamento*, laddove è previsto che la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento abbreviato entro tre giorni dalla ricezione delle istanze si prevede un'aggiunta in relazione alla decorrenza dei termini stessi nel caso di presentazione di documenti integrativi. La modifica riguarda l'introduzione dell'inciso "*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima*". La medesima integrazione è prevista per la *lett. d)*;
- all'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, si prevede la possibilità per l'organo collegiale di disporre una proroga del termine di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, che può avere durata non superiore a cinque giorni;
- all'art. 9, comma 2, *lett. a)*, del *Regolamento*, si elimina la *lett. a)* in quanto assorbita dalle nuove disposizioni relative alla reiterazione della violazione già accertata dall'Autorità;
- dopo l'art. 9, del *Regolamento*, si aggiunge l'art. 9-*bis* che disciplina il procedimento cautelare come motivato in premessa;
- all'art. 11, commi 1 e 2, del *Regolamento*, si specifica che la diffusione può riguardare un programma "*o parti di esso*";
- all'art. 11, comma 3, del *Regolamento*, si aggiungono, in fine, le seguenti parole "*e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto*";
- all'art. 11, comma 4, del *Regolamento*, con riferimento all'improcedibilità per pendenza di un procedimento giudiziario, si effettua una nuova formulazione volta a ricomprendere anche l'ipotesi di procedimento penale nel quale le parti non sono interessate. In tal senso, si elimina l'attuale riferimento alle "*stesse parti*";
- all'art. 11, comma 5, del *Regolamento*, si modifica la *lett. e)*, specificando l'arco temporale entro il quale il ritiro dell'istanza determina un'archiviazione in via amministrativa (dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima delle decisioni dell'organo collegiale), così da escludere le ipotesi di ritiro precedente alla comunicazione di avvio del procedimento. Si inserisce un'ulteriore ipotesi di archiviazione in via amministrativa ossia l'improcedibilità per intervenuta cessazione della presunta violazione alla *lett. b)*. È previsto che anche tale archiviazione sia comunicata al soggetto istante, ai sensi del successivo comma 6;
- all'art. 11, comma 8, del *Regolamento*, si prevede un'aggiunta in relazione alla decorrenza dei termini del procedimento nel caso di presentazione di documenti integrativi. La modifica riguarda l'introduzione dell'inciso "*ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime*";
- all'art. 11, del *Regolamento*, è inserito il comma 9, il quale specifica che, qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la Direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 5, *lett. c) e d)*, del medesimo articolo;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- all'art. 12, comma 1, del *Regolamento*, si aggiunge anche l'istante tra i soggetti cui inviare la comunicazione di avvio del procedimento;
- all'art. 12, del *Regolamento*, si inseriscono, dopo il comma 1, i nuovi commi 1-bis e 1-ter, i quali prevedono che, con la medesima comunicazione di cui al comma 1 (comunicazione dell'avvio del procedimento al fornitore di servizi di media) la Direzione informa i fornitori di servizi di media non lineari di cui all'art. 11, comma 2, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Inoltre, si prevede che, qualora il fornitore di servizi di media non lineari provveda all'adeguamento spontaneo, ne dia contestuale comunicazione alla Direzione, la quale disporrà l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;
- all'art. 12, comma 2, del *Regolamento*, si specifica che la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 11, comma 8 (sette giorni per avvio/archiviazione del procedimento) e all'art. 12, comma 1 (cinque giorni per l'invio di controdeduzioni) “fermo restando il termine di cui all'art. 13, comma 3” (e quindi termine di trentacinque giorni relativo alla conclusione del procedimento). La specifica è finalizzata a chiarire l'ininfluenza della proroga dei termini endoprocedimentali sui termini complessivi di durata del procedimento;
- all'art. 13, comma 3, del *Regolamento*, si specifica che il termine dei trentacinque giorni va considerato dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 11, commi 1 e 2, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza;
- all'art. 13, del *Regolamento*, si inserisce, dopo il comma 3, il comma 3-bis che prevede la possibilità per l'organo collegiale di disporre una proroga del termine di cui al comma 3, di durata non superiore ai quindici giorni;
- all'art. 14, del *Regolamento*, si inserisce il comma 4, che prevede la possibilità per l'organo collegiale di disporre una proroga del termine di cui al comma 3, di durata non superiore ai quindici giorni;

RITENUTO OPPORTUNO, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e le rilevanti modifiche introdotte nel nuovo schema di provvedimento, di sottoporre a consultazione pubblica il predetto provvedimento recante proposte di modifica al *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera dell'Autorità n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, nonché di provvedere alla notifica dello stesso alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;

RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo “*Schema di proposte di modifica al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il testo coordinato del *Regolamento* è riportato nell'allegato B alla presente delibera.
3. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato C alla presente delibera.
4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi